

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 63

OGGETTO: Selezione pubblica per il reperimento di medici specializzandi e laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale, ai quali conferire incarichi libero-professionali, per lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico legale nei confronti dei lavoratori pubblici e privati assenti per malattia, ai sensi dell'art. 34, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 - Adozione schema di avviso e schema di contratto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 29 aprile 2026

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Visto l'articolo 5 della legge 20 marzo 1970, n. 300;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto l'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e in particolare gli articoli 18 e 22;

Visto l'articolo 55-*septies*, comma 2-*bis*, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, ai sensi delle richiamate disposizioni di legge, tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze per malattia dei lavoratori pubblici e privati, ivi comprese le attività ambulatoriali per gli assenti a visita domiciliare, sono svolte in via esclusiva dall'Inps;

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN), sottoscritto in data 11 ottobre 2022 tra l'INPS e le Organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che disciplina il rapporto di collaborazione libero-professionale con i medici fiscali per lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico-legale nei confronti dei lavoratori pubblici e privati assenti per malattia, ai sensi del citato articolo 55-*septies*, comma 2-*bis*, del d. lgs. 165/2001 e dell'Atto di indirizzo di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2017;

Vista la determinazione del Direttore generale n. 193 del 4 agosto 2023, con la quale è stata indetta, ai sensi del suindicato ACN, la selezione pubblica per il reperimento di un contingente di n. 512 medici ai quali conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento delle predette funzioni di accertamento medico-legale;

Tenuto conto che, all'esito della suddetta selezione e della definizione delle relative graduatorie provinciali, il numero complessivo di medici fiscali contrattualizzati è risultato ampiamente inferiore rispetto al contingente massimo previsto, anche in ragione delle rinunce, revoche e decadenze intervenute, nonché del previsto regime delle incompatibilità e inconfiribilità;

Tenuto conto che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 16 aprile 2025, è stata approvata l'ipotesi di Addendum, sottoscritta in data 2 aprile 2025, modificativa del predetto ACN, con la quale sono state, tra l'altro, revisionate alcune delle cause di incompatibilità previste;

Tenuto conto, che, in ogni caso, le modifiche introdotte con l'Addendum non sono risultate sufficienti a consentire il reperimento di risorse idonee a colmare la carenza riscontrata;

Considerato che, nelle more dell'adozione di un nuovo Atto di indirizzo propedeutico alla stipula di un nuovo Accordo Collettivo Nazionale, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 98 del 5 giugno 2025, sono stati adottati schemi di avviso di selezione e di contratto, successivamente modificati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 201 del 3 dicembre 2025, volti a consentire il reperimento, a livello regionale, di medici fiscali, secondo

requisiti atti a garantire la regolarità e la continuità delle richiamate funzioni di accertamento medico-legale;

Preso atto che, nonostante l'adozione delle suindicate modalità di reperimento, permane una rilevante carenza di medici fiscali, con inevitabili ricadute nell'espletamento delle predette attività di controllo medico-legale, risultando contrattualizzati, ad oggi, n. 675 professionisti a fronte di un contingente necessario di n. 1060 unità;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, e in particolare l'articolo 1, comma 791, che nell'introdurre il comma 1-bis all'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ha previsto che: *«1-bis Fermo restando il principio della formazione specialistica a tempo pieno, i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale, oltre a quanto previsto dal comma 1, possono, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano di studi, svolgere visite fiscali per conto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), finalizzate all'accertamento delle assenze per malattia, esclusivamente nei casi di carenza di medici fiscali. Tali attività sono svolte mediante incarichi libero-professionali nel rispetto delle disposizioni normative e delle linee guida vigenti in materia di medicina fiscale e nei limiti delle risorse finanziarie a questa destinate»;*

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere a indire, ai sensi dell'art. 34, comma 1-bis, del d. lgs. n. 368/1999, una nuova selezione di medici fiscali, su base regionale, riservata ai medici specializzandi e ai laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale;

Preso atto che la predetta selezione riguarderà le Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano presso le quali risulti persistente una situazione di carenza di medici fiscali rispetto al contingente massimo assegnato, nei limiti delle complessive 1060 unità, per lo svolgimento delle selezioni di cui alla citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 98/2025;

Preso atto che, per l'attività di verifica sulle assenze per malattia dei lavoratori pubblici e privati, è previsto uno stanziamento annuale pari a euro 88.300.000,00 (di cui euro 50.000.000,00 destinati ai controlli nei confronti dei lavoratori afferenti al Polo Unico come disciplinato dall'art. 22 del D. Lgs. 75/2017 ed euro 38.300.000,00 per le visite mediche di controllo in attuazione dell'articolo 5, comma 12 e 13, decreto-legge n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983);

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

- di adottare lo schema di avviso di selezione pubblica per il reperimento di medici specializzandi e laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale, ai quali conferire incarichi libero-professionali per lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico legale sui lavoratori pubblici e privati assenti per malattia, ai sensi dell'art. 34, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante (Allegato 1);

- di adottare lo schema di contratto di lavoro autonomo per il conferimento dei suddetti incarichi ai medici specializzandi e ai laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale selezionati, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante (Allegato 2).

Il Direttore generale porrà in essere gli atti necessari ai fini dell'attuazione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava

ALLEGATO 1

SCHEMA DI AVVISO

DIREZIONE REGIONALE/DI COORDINAMENTO METROPOLITANO DI –

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL REPERIMENTO DI MEDICI SPECIALIZZANDI E LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, AI QUALI CONFERIRE INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE SUI LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI ASSENTI PER MALATTIA AI SENSI DELL'ART. 34 COMMA 1-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N. 368

Ai sensi dell'art. 34, comma 1-*bis*, del D. Lgs. n. 368/1999, la Direzione regionale/di coordinamento metropolitano di _____, per l'esigenza di garantire lo svolgimento delle visite mediche di controllo (VMC), sia su richiesta dei datori di lavoro, sia d'ufficio, ha necessità di selezionare medici presso le seguenti Strutture territoriali:

per la copertura di una fascia oraria giornaliera, antimeridiana/pomeridiana da concordare mensilmente

n. medici presso la Direzione provinciale di _____

n. medici presso la Filiale metropolitana di _____

Le visite domiciliari di controllo, disposte dall'INPS d'ufficio e/o su richiesta del datore di lavoro, interesseranno i lavoratori pubblici e privati residenti nel bacino di competenza territoriale delle suddette Direzioni provinciali/di Filiale metropolitana.

L'attività svolta avrà natura libero-professionale e, pertanto, in nessun caso potrà configurarsi come rapporto svolto alle dipendenze dell'INPS.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla selezione i medici specializzandi e laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano di studi, che, alla data di pubblicazione del presente avviso, possiedano i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, nei limiti e con le modalità indicate dall'art. 38 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- 2) pieno godimento dei diritti civili e politici;
- 3) iscrizione all'Albo dei medici chirurghi;
- 4) iscrizione alla Scuola di specializzazione di area sanitaria / iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale.

Non possono partecipare alla selezione:

a) coloro che sono imputati in procedimenti nei quali l'INPS figura quale parte offesa, ovvero che siano stati destinatari di condanne penali, con provvedimento passato in giudicato, per i reati per i quali è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;

b) coloro per i quali ricorrono le condizioni di inconferibilità dell'incarico di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;

c) coloro i quali sono sottoposti a procedimenti disciplinari presso l'Ordine professionale di appartenenza.

Il sopravvenire delle sopra citate condizioni, in data successiva alla sottoscrizione del contratto comporta la risoluzione di diritto dello stesso.

Criteri di precedenza per il conferimento dell'incarico

Ai fini della valutazione di condizioni di precedenza per il conferimento dell'incarico, l'incarico sarà conferito al candidato iscritto ai primi anni di specializzazione/formazione specifica in medicina generale, ovvero, in subordine, al candidato con la minore età anagrafica.

Cause di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico

Rappresentano causa di incompatibilità/inconferibilità dell'incarico, ovvero decadenza o cessazione dello stesso, le seguenti condizioni:

- trovarsi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge, regolamentari o di contratto di lavoro;
- esercizio dell'attività di CTU o CTP, ovvero consulenze medico-legali, per conto e nell'interesse di terzi, in procedimenti che configurino conflitto di interessi con l'INPS;
- essere stato destinatario di condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati per i quali è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

Impegno del medico

Il professionista dovrà dichiarare la propria disponibilità ad effettuare visite mediche di controllo indifferentemente nella fascia antimeridiana e/o pomeridiana per determinati giorni della settimana, disponibilità che dovrà essere resa nota mensilmente e preferibilmente entro il 22 del mese precedente.

Compensi

Per l'attività svolta è riconosciuto un compenso fisso di reperibilità per ogni giornata di effettivo svolgimento dell'attività professionale e i compensi per le visite mediche di controllo/accessi domiciliari effettuati.

Il compenso fisso giornaliero è pari a 41,49 euro, per la reperibilità su una fascia giornaliera.

Il compenso per le visite domiciliari è fissato in: 25,00 euro per la visita domiciliare feriale; 31,69 euro per la visita domiciliare festiva; 16,97 euro per l'accesso domiciliare feriale; 23,76 euro per l'accesso domiciliare festivo.

Per i percorsi effettuati per l'esecuzione di tutte le visite mediche domiciliari sono inoltre dovuti al medico, a titolo di indennizzo per i costi di carburante e l'usura del mezzo, rimborsi nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro percorso, come rilevato sul sito web ufficiale dell'ACI. I percorsi da prendere in considerazione, per recarsi al domicilio dei lavoratori da sottoporre a visita domiciliare, sono misurati a partire dalla residenza del medico, salvo il caso in cui tale residenza si trovi in provincia diversa da quella della sede INPS di assegnazione, nel qual caso i percorsi si misurano a partire dalla sede territorialmente competente dell'INPS. Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole nelle quali non sia reperibile in loco altro medico che possa effettuarla, anche in via eccezionale, con incarico occasionale, per le visite di cui trattasi è previsto il rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate secondo la tariffa «passeggero» dei mezzi navali di linea, nonché dell'eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola. Ulteriori rimborsi spese saranno ammessi e regolamentati anche per i casi di visite domiciliari in zone montane che limitino le possibilità del mezzo proprio ed invece impongano l'utilizzo di mezzi di trasporto particolari (ad esempio, funivia).

Tutti i compensi sono al lordo degli oneri fiscali a carico del medico secondo la normativa fiscale vigente.

Il pagamento degli emolumenti, per il quale è necessario il possesso di Partita IVA, avverrà con cadenza mensile mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al medico. Non sono ammessi pagamenti a favore di soggetti diversi dal medico che ha effettuato le visite di controllo.

Si invitano, pertanto, gli interessati ad inviare, entro il _____, la propria candidatura corredata di curriculum vitae aggiornato e documento di riconoscimento, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) alla Direzione regionale/di Coordinamento metropolitano, al seguente indirizzo di posta elettronica: _____.

Nella domanda, il candidato dovrà indicare per quale Direzione provinciale / Filiale metropolitana manifesta la disponibilità e dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

- di avere conseguito la laurea in medicina presso l'Università di _____;
- di essere iscritto all'Albo professionale della provincia di _____ al n. _____.

L'eventuale iscrizione all'Albo professionale in provincia diversa da quella in cui il medico intende candidarsi non costituisce motivo di esclusione;

- di essere iscritto al _____ anno della scuola di specializzazione in _____ presso _____;
 - di essere iscritto al _____ anno del corso di formazione specifica in medicina generale della Regione
- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconfiribilità/incompatibilità indicate nel presente avviso;

- di essere titolare di Partita IVA.

In ogni caso, alla data di sottoscrizione del contratto (si veda lo schema allegato), il candidato è tenuto a cessare qualsiasi attività eventualmente incompatibile con il conferimento dell'incarico.

L'incarico conferito al medico specializzando o al laureato in medicina e chirurgia partecipante al corso di formazione specifica in medicina generale, ove non ricorrano altre cause, terminerà con la conclusione della scuola di specializzazione/formazione.

L'incarico conferito potrà essere revocato anticipatamente rispetto alla scadenza del termine, in caso di riorganizzazione del servizio di visite mediche di controllo domiciliari.

Si precisa che la disponibilità a partecipare al presente Avviso pubblico non fa insorgere alcun obbligo di assegnazione di incarico da parte dell'INPS.

IL DIRETTORE REGIONALE/DI COORDINAMENTO METROPOLITANO

ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER I MEDICI SPECIALIZZANDI E I LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE SUI LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI ASSENTI PER MALATTIA.

L'anno ____ il giorno __ del mese di _____, in _____,

TRA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, C.F. 80078750587, di seguito denominato più semplicemente INPS, nella persona del Direttore Provinciale / di Filiale metropolitana, sede di _____,

E

la/il dott.ssa/dott. _____ nato a _____ il _____, medico chirurgo specializzando/ partecipante al corso di formazione specifica in medicina generale iscritto al _____ anno della scuola di specializzazione in _____ presso _____, in prosieguo denominato "medico fiscale", codice fiscale _____, iscritto all'Albo dell'Ordine dei medici della provincia di _____ al n. _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA:

Art. 1

Oggetto del Contratto

Il presente contratto disciplina l'affidamento da parte della Direzione Provinciale di _____ / Filiale metropolitana di _____ alla/al dott.ssa/dott. _____ dell'incarico professionale avente ad oggetto l'espletamento delle funzioni di accertamento medico legale sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori dei settori pubblici e privati.

L'incarico ha carattere libero professionale e in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro alle dipendenze dell'INPS.

Art. 2

Obblighi, condizioni e incompatibilità

Il medico fiscale INPS, nell'esercizio delle funzioni di accertamento medico legale sui lavoratori pubblici e privati assenti per malattia affidate all'INPS è tenuto a fornire con diligenza e perizia la propria opera e a svolgere i compiti affidati e declinati dalle norme vigenti e nelle circolari, istruzioni operative, direttive e linee guida emanate dall'INPS, con particolare riguardo alla corretta valutazione del ripristino della capacità di lavoro specifico e all'appropriatezza di forma e contenuto della visita medica di controllo e nella redazione dei relativi verbali/moduli.

Il medico fiscale si obbliga a prestare la propria opera professionale nell'ambito territoriale di competenza della UOC/UOST INPS di

Il medico fiscale svolgerà la propria attività relazionandosi con il Direttore provinciale/di filiale metropolitana cui fa riferimento l'Ufficio medico legale presso cui opera e con il Responsabile della struttura medico legale per i relativi aspetti organizzativi.

Le visite mediche di controllo verranno effettuate nel rispetto delle linee guida fornite dal Coordinatore generale Medico legale.

La disponibilità a effettuare visite mediche di controllo, per determinati giorni, da fornire mensilmente può riguardare la fascia antimeridiana e/o la fascia pomeridiana.

Il professionista si obbliga a comunicare le giornate in cui assicura la propria attività con anticipo ed entro il giorno 22 del mese precedente, fatta salva la possibilità di modificare le giornate per esigenze connesse alla formazione specialistica.

Per l'espletamento dell'attività istituzionale il medico fiscale è tenuto ad avvalersi degli strumenti informatici messi a disposizione dall'Ente. È eccezionalmente ammesso il ricorso al supporto cartaceo per eventuali malfunzionamenti del servizio o disfunzione accertata degli strumenti informatici.

L'incarico di cui al presente contratto non può essere conferito al medico fiscale che si trovi in una delle seguenti condizioni di incompatibilità/inconferibilità:

- trovarsi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge, regolamentari o di contratto di lavoro;
- esercizio dell'attività di CTU o CTP, ovvero consulenze medico-legali, per conto e nell'interesse di terzi, in procedimenti che configurino conflitto di interessi con l'INPS;
- essere stato destinatario di condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati per i quali è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

Art. 3

Compensi

Per l'attività svolta è riconosciuto un compenso fisso di reperibilità giornaliera, riferita ai giorni nei quali viene prestata l'attività professionale, e compensi per le visite mediche di controllo/accessi domiciliari effettuati.

Il compenso giornaliero, per la reperibilità su una fascia giornaliera, è fissato in 41,49 euro.

In aggiunta al compenso fisso di reperibilità giornaliera, il compenso per le visite domiciliari è pari a 25,00 euro per la visita domiciliare feriale, 31,69 euro per la visita domiciliare festiva, 16,97 euro per l'accesso domiciliare feriale, 23,76 euro per l'accesso domiciliare festivo.

Per i percorsi effettuati per l'esecuzione di tutte le visite mediche domiciliari sono inoltre dovuti al medico, a titolo di indennizzo per i costi di carburante e l'usura del mezzo, rimborsi nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro percorso, come rilevato sul sito web ufficiale dell'ACI.

I percorsi da prendere in considerazione, per recarsi al domicilio dei lavoratori da sottoporre a visita domiciliare, sono misurati a partire dalla residenza del medico, salvo il caso in cui tale residenza si trovi in provincia diversa da quella della sede INPS di assegnazione, nel qual caso i percorsi si misurano a partire dalla sede territorialmente competente dell'INPS.

Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole nelle quali non sia reperibile in loco altro medico che possa effettuarla, anche in via eccezionale, con incarico occasionale, per le visite di cui trattasi è previsto il rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate secondo la tariffa «passeggero» dei mezzi navali di linea, nonché dell'eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola. Ulteriori rimborsi spese saranno ammessi e regolamentati anche per i casi di visite domiciliari in zone montane che limitino le possibilità del mezzo proprio ed invece impongano l'utilizzo di mezzi di trasporto particolari (ad esempio, funivia).

Tutti i compensi sono al lordo degli oneri fiscali a carico del medico secondo la normativa fiscale vigente.

Il pagamento degli emolumenti avverrà con cadenza mensile, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al medico.

Art. 4

Durata dell'incarico

L'incarico si intende conferito al medico per la durata residua della scuola di specializzazione o formazione specifica in medicina generale.

Art. 5

Cause di risoluzione

Rappresentano cause di risoluzione del contratto:

- il sopraggiungere di una delle cause di incompatibilità, previste al precedente art. 2;
- l'inosservanza degli obiettivi definiti dal Coordinamento generale medico-legale, in sede di pianificazione delle attività;
- la mancata presentazione, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, della documentazione necessaria ad ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 15 del D. lgs. n.33/2013 e 53, comma 14, del D. lgs. n. 165/2001;
- l'insorgenza di situazioni di conflitto di interesse con l'INPS, ai sensi della normativa vigente.

Il medico fiscale è tenuto a comunicare, con PEC, l'eventuale recesso dal contratto al Direttore della Sede INPS di competenza e al Responsabile del Centro Medico Legale INPS presso cui espleta la propria attività, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Nei casi di risoluzione anticipata del rapporto, al medico fiscale non spetterà alcuna indennità o compenso a qualsiasi titolo, ancorché risarcitorio, fatti salvi gli emolumenti dovuti per le prestazioni già rese.

Art. 6

Dichiarazione di responsabilità

Il medico fiscale dichiara, sotto la propria responsabilità, di:

- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità/inconferibilità previste dall'art. 2 del presente contratto e di comunicare tempestivamente all'INPS il verificarsi di qualsiasi condizione che possa costituire motivo di incompatibilità;
- garantire la propria disponibilità nelle fasce di reperibilità indicate all'art.2 del presente contratto;
- effettuare le visite di controllo assegnate secondo le modalità operative indicate dall'Istituto;
- astenersi dall'eseguire visite di controllo nei confronti del coniuge, di parenti o affini entro il quarto grado, ovvero nei confronti di altri soggetti per i quali vi potrebbe essere un potenziale conflitto di interesse, specialmente con riferimento all'eventuale sovrapposibilità tra l'attività di certificazione e quella di controllo medico legale;
- osservare gli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di prendere atto della facoltà dell'Amministrazione di procedere a risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi predetti;
- impegnarsi all'osservanza delle norme del vigente "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" e del vigente "Codice di condotta". Con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, altresì, di prendere atto che, la violazione derivante dagli obblighi previsti dai predetti Codici è causa di risoluzione del contratto e decadenza del rapporto con l'Istituto;
- di impegnarsi a presentare all'inizio dell'incarico e successivamente all'inizio di ciascun anno di imposta dichiarazione di responsabilità in ordine al regime fiscale adottato nonché a eventuali variazioni consentite in corso d'anno ai fini degli adempimenti dell'Istituto in qualità di sostituto di imposta;

Art. 7

Obblighi in materia di protezione dei dati personali

Il medico fiscale si obbliga, nell'espletamento dell'incarico, alla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante la disciplina sul trattamento dei dati personali, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e ai successivi provvedimenti attuativi dello stesso, impegnandosi inoltre a non divulgare, comunicare o cedere a terzi estranei le informazioni di cui dovesse venire in possesso.

L'INPS, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare la/il dott.ssa/dott. _____, persona autorizzata ai sensi dell'art. 4 n. 10 GDPR

(General Data Protection Regulation) e a fornire al riguardo dettagliate istruzioni in merito alle operazioni dallo stesso eseguibili.

Il Direttore provinciale/di Filiale metropolitana

Il medico fiscale